

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 35827/2026
Roma, lì, 12/10/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

BARBARA CALASELICE	- Presidente -	Sent. n. sez. 3179/2026
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	CC - 10/07/2026
EVA TOSCANI		R.G.N. 15767/2026
MARCO MARIA MONACO		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 04/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che
chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [REDACTED] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Salerno, con cui lo stesso, dopo avere precedentemente concesso, in data 5 novembre 2025, gg. 135 di liberazione anticipata in riferimento al periodo dal 14 dicembre 2023 al 14 giugno 2025, aveva revocato il beneficio, in data 13 novembre 2025, a seguito di relazione dell'Uepe, per non avere il prevenuto offerto prova di partecipare al percorso rieducativo, atteso che da ex tossicodipendente, come da accertamenti, aveva continuato a fare uso di cannabinoidi nel periodo valutato e in quello immediatamente successivo.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: BARBARA CALASELICE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7329e6e516923fec



legge per avere il Tribunale di sorveglianza ancorato la decisione al rilevato consumo di cannabinoidi nel periodo di osservazione e nel periodo successivo, trascurando che l'art. 54, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354 prevede unicamente la possibilità di procedere alla revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiato, successivamente, commetta un delitto non colposo per il quale riporti condanna irrevocabile, nella specie non sussistente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione per essere stato basato il provvedimento sul solo dato del rilevato consumo di droghe senza alcun riferimento alla gravità dell'infrazione e alla sua idoneità ad incidere negativamente sul percorso rieducativo.

Si osserva che il condannato ha osservato puntualmente il calendario degli incontri mensili nonostante ai controlli, ai quali si sottoponeva spontaneamente dimostrando di volere seguire un percorso di cambiamento, sia sempre risultato positivo ai cannabinoidi.

Il difensore insiste, alla luce di tali doglianze, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.

Invero, la revoca della liberazione anticipata non presuppone necessariamente la condanna per delitto non colposo e, quindi, la causa di revoca prevista dall'art. 54, comma 3, Ord. pen. (dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1995, nella parte in cui prevede la revoca nel caso di detta condanna anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio).

Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa. Pertanto, anche in mancanza di una espressa previsione, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di un beneficio già riconosciuto quando sussista una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa precedentemente in esame (si veda in relazione all'ipotesi di beneficio negato in presenza di diversa situazione di fatto Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, Raineri, Rv. 205589: in applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che si era formata una preclusione per il



passaggio in giudicato della precedente ordinanza, aveva nuovamente rigettato un'istanza di liberazione anticipata con la quale si deduceva che il procedimento penale a carico dell'istante per furto all'interno del carcere, causativo del primo rigetto, si era concluso con l'assoluzione per non aver commesso il fatto).

Secondo l'orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De, Rv. 276498: in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata sulla base della denuncia sporta dalla ex convivente del detenuto in relazione a minacce di morte ricevute in occasione di un colloquio in carcere).

Inoltre, al fine di valutare la meritevolezza dell'istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all'attività di risocializzazione, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione (Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, De Marco, non massimata).

Infine, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della



concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; in senso conforme: Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120).

L'ordinanza impugnata nel revocare il beneficio già concesso fa buon governo di detti principi.

Premettono i Giudici della sorveglianza che il condannato, in detenzione domiciliare, veniva autorizzato a recarsi al Ser.D dal mese di luglio 2024 e che dalla comunicazione dell'Uepe del settembre 2025 emergeva l'uso costante di cannabinoidi, come da controlli tossicologici mensili, da ultimo in data 15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 13 maggio, 11 giugno, 8 luglio, 13 agosto 2025, nonostante la presenza puntuale ai colloqui ed incontri.

Rilevano, invero, detti Giudici che nonostante la misura restrittiva detentiva domiciliare alla quale il condannato si trovava sottoposto, peraltro per fatti gravi perpetrati in forma associata, in ragione della dipendenza da stupefacenti e della dichiarata volontà di intraprendere un percorso terapeutico, lo stesso veniva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio onde recarsi al Ser.D, ma nonostante ciò continuava ad assumere sostanze stupefacenti, poco contando se "leggere" o "pesanti", rendendo manifesta una volontà recuperatoria apparente, verosimilmente dichiarata all'autorità giudiziaria al solo fine di allontanarsi dal domicilio coatto.

Sottolineano che una consapevole e costante adesione al percorso avrebbe impedito l'assunzione di siffatta condotta, evidentemente contrastante con il percorso di recupero costruito nel suo interesse.

E pertanto ritengono il reclamo non accoglibile e legittima la revoca disposta dal Magistrato di sorveglianza.

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla Giurisprudenza di questa Corte in materia di liberazione anticipata, il ricorso si limita a lamentare l'insufficienza del consumo di cannabinoidi e ad insistere sulla necessità di una sentenza di condanna per delitto non colposo e su lacune motivazionali inesistenti, sembrando non confrontarsi con l'*iter* motivazionale.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vertendo l'ordinanza in esame sulle condizioni salute del condannato (tossicodipendenza) va disposto l'oscuramento come da dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore
GAETANO DI GIURO

Il Presidente
BARBARA CALASELICE

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

